

prodotto di cui trattasi, importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

Il contingente è valido per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica Federale di Germania.

Bruxelles, 20 dicembre 1961.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica Federale di Germania per i cascami d'alluminio ⁽¹⁾

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XIII per i cascami d'alluminio, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Vista la lettera del 5 settembre 1961 con la quale la Repubblica Federale di Germania ha chiesto alla Commissione la concessione di un contingente tariffario esente da dazio per i cascami d'alluminio della voce 76.01 B I della tariffa doganale comune;

Considerando che dai dati forniti dalla Repubblica Federale di Germania, non contestati dagli altri Stati membri, si deduce che la produzione di questi prodotti è insufficiente nella Comunità, per cui tale risulta anche l'approvvigionamento nella Comunità;

Considerando che questo insufficiente approvvigionamento è tale da determinare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici della Repubblica Federale di Germania: in primo luogo, perché tali industrie, stante l'impossibilità di

trovare tale prodotto in quantità sufficiente su mercato della Comunità, debbono ricorrere ad importazioni provenienti da paesi terzi, gravate da dazi in seguito al primo allineamento sulla tariffa doganale comune; in secondo luogo, perché l'aumento di tali dazi implica un aumento dei costi di produzione dei prodotti delle fonderie d'alluminio di seconda fusione, i quali sono in forte concorrenza all'interno della Comunità con gli stessi prodotti delle fonderie di prima fusione e con prodotti analoghi fabbricati con altre materie di base;

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 i cascami d'alluminio erano importati dalla Repubblica Federale di Germania in esenzione da dazio;

Considerando che per la determinazione del volume del contingente è opportuno tener conto dell'aumento del fabbisogno delle industrie trasformatrici connesso con l'eventuale aumento delle possibilità di approvvigionamento nella Comunità, nonché dell'obbligo di evitare trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri;

che i dati relativi al consumo, alla produzione e alle importazioni hanno segnato negli ultimi anni la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

	1958	1959	1960	1961
Consumo (stime)	47.000	52.000	63.000	76.000 (compreso l'impiego di una parte delle scorte)
« Produzione » (disponibilità) (stime)	33.000	38.000	44.000	48.000
Importazioni provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾	11.600	12.150	18.050	24.000 (stima)
Importazioni provenienti dalla C.E.E. ⁽¹⁾	2.780	2.050	1.700	1.000 (stima)

⁽¹⁾ I dati citati rappresentano il 50 % dei dati totali per cascami e rottami d'alluminio delle statistiche.

⁽¹⁾ Il testo tedesco è il solo facente fede.

che le riesportazioni sono assai scarse;

che il volume annuo di 26.000 tonnellate calcolato in funzione dei dati sopra riportati, sembra il più idoneo;

Considerando che della progressiva attuazione del mercato comune risulta che gli Stati membri applicano alle importazioni degli Stati membri un regime doganale che presenta almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi; che, conseguentemente, per l'apertura di un contingente tariffario relativo alle importazioni provenienti dai paesi terzi non è ammissibile un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri;

Considerando che il Protocollo n. XIII, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, prevede la possibilità di concedere contingenti tariffari unicamente allo scopo di eliminare gli inconvenienti che possono derivare per le industrie trasformatrici di uno Stato membro dall'allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune; che di conseguenza, si può aprire un contingente tariffario soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « allo stato ».

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica Federale di Germania è concesso un contingente tariffario in esenzione da

dazio per le importazioni provenienti dai paesi terzi di cascami d'alluminio della voce 76.01 B I della tariffa doganale comune, per un quantitativo massimo di 26.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato ai prodotti cui trattasi, importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Le importazioni effettuate nei limiti di tale contingente tariffario sono sottoposte alla condizione di non dar luogo a riesportazioni « allo stato ».

Articolo 2

Il contingente è valido per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica Federale di Germania.

Bruxelles, 20 dicembre 1961.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per i cascami di alluminio ⁽¹⁾

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XIII per i cascami d'alluminio, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto nel Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Vista la lettera dell'8 agosto 1961 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissio-

ne la concessione di un contingente tariffario in esenzione da dazio per i cascami d'alluminio della voce 76.01 B I della tariffa doganale comune;

Considerando che secondo i dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi, non contestati dagli altri Stati membri, la produzione di questi prodotti nella Comunità è insufficiente, per cui tale risulta anche l'approvvigionamento della Comunità stessa;

Considerando che tale insufficiente approvvigionamento è suscettibile di provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici del Regno dei Paesi Bassi, in primo luogo perché tali industrie, stante la impossibilità di reperire questi

⁽¹⁾ Il testo olandese è il solo fanente fede.